

Progr. n. 156

Oggetto n. 1065: **Programma regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza)**. Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d'intervento.

(Proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2000, n. 2675)

Prot. n. 2568

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione progr. n. 2675, in data 29 dicembre 2000, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il programma regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza). Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d'intervento;

Preso atto:

- della modificazione apportata sulla predetta proposta dalla commissione consiliare Sicurezza Sociale, in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 1601 del 7 febbraio 2001,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

Premesso che con la legge 28/8/1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e in attuazione del Piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza 1997/98, si è dato avvio a un processo fortemente innovativo e partecipato, finalizzato alla programmazione e attuazione di piani territoriali di intervento rivolti ai soggetti in età 0-18 anni, sulla base di alcuni principi fondamentali: il pieno riconoscimento dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini e gli adolescenti, valorizzando il loro apporto e la loro partecipazione alla vita civile e collettiva; una programmazione e attuazione degli interventi in una logica di sistema delle attività, tale da ricomprendere, integrandole, le politiche e le competenze di settore sul piano sociale, educativo, sanitario e culturale; la collaborazione tra tutti i soggetti attuatori, pubblici e privati, in un'ottica capace di cogliere e valorizzare, fin dalla fase progettuale, l'insieme delle risorse e delle esperienze proprie delle comunità locali;

Viste:

- la deliberazione n. 915 del 26 maggio 1998, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma regionale per l'attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285, con riferimento al primo triennio 1997-1999,

definendo gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie, le linee di indirizzo e le procedure per la predisposizione dei piani territoriali di intervento, individuando nel contempo nelle Province gli ambiti territoriali di programmazione e attuazione degli stessi piani;

- la deliberazione n. 2102 del 24 novembre 1998, con la quale la Giunta regionale, in attuazione della delibera del Consiglio regionale n. 915/98 sopracitata, ha approvato i piani territoriali - adottati in ciascuna Provincia con Accordo di programma tra tutti i soggetti interessati - provvedendo, contestualmente, a ripartire le risorse finanziarie tra gli Enti Locali, individuati dalla stessa L. 285/97 quali titolari degli interventi, e dei progetti espressamente indicati in ogni piano provinciale;

Preso atto:

- che su tutto il territorio regionale tali progetti sono attualmente in fase di avanzata realizzazione e sono in corso inoltre, con l'impegno diretto delle Province, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi, per verificarne l'efficacia e l'impatto sulla popolazione;

- che in ciascuna Provincia si sono costituiti gruppi di lavoro interistituzionali, con il compito di assicurare la necessaria integrazione delle attività e coerenza con gli obiettivi indicati nei piani territoriali, la piena valorizzazione delle risorse impegnate ai fini della loro realizzazione e il mantenimento e consolidamento delle collaborazioni avviate tra i diversi soggetti;

Richiamati:

a) l'art. 1 della L. 285/97, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da ripartirsi, per il 70%, tra le Regioni e le Province autonome e per il 30% ai Comuni riservatari, così come indicati nella stessa legge, tra i quali il Comune di Bologna;

b) l'art. 2 della stessa legge che, nell'ambito della programmazione regionale, assegna alle Regioni, i compiti di:

* definire ogni tre anni gli ambiti territoriali, corrispondenti a Comuni, Comuni associati, Province e Comunità montane, all'interno dei quali elaborare e attuare i piani territoriali di intervento, nonché i criteri programmatici per la predisposizione degli stessi piani;

* procedere al riparto delle risorse finanziarie a favore degli Enti locali, ad avvenuta approvazione dei piani territoriali, nell'ambito delle quote assegnate alle stesse Regioni a far leva sul fondo nazionale di cui sopra, eventualmente integrandole con propri finanziamenti;

c) il comma 2 dello stesso articolo 2, che prevede, in particolare, che le Regioni possano impiegare una quota delle risorse nazionali loro attribuite, non superiore al 5%, per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

Preso atto del Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Anni 2000-2001 approvato dal Governo;
Visto il Decreto interministeriale di approvazione delle

tabelle di ripartizione del Fondo istituito dalla Legge 285/97 alla Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle città riservatarie pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21/11/00, con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché tra i Comuni riservatari per l'anno 2000, sulla base dei criteri indicati al comma 2 dell'art.1 della L. 285/97 soprarichiamata e dato atto che gli stessi criteri e il peso attribuito a ciascuno di essi vengono confermati per il triennio 2000-2002;

Dato atto che le quote assegnate rispettivamente alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Bologna per l'anno 2000 sono le seguenti:

- quota attribuita alla Regione Emilia-Romagna: L. 10.022.179.000 (pari a 5.176.023,49 EURO);

- quota attribuita al Comune di Bologna: L. 2.182.468.000 (pari a 1.127.150,66 EURO);

Visti:

- l'art. 9 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16;

- l'art. 40, comma 4, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, così come modificato dall'art.8 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2671 del 29 dicembre 2000 con la quale si è preso atto dell'assegnazione della somma di L. 10.022.179.000 (pari a 5.176.023,49 EURO) e sono state disposte le conseguenti variazioni di bilancio, autorizzando ai sensi dell'art. 40, comma 4, della L.R. 31/1977, così come modificato dall'art. 8 della L.R. 40/1994, l'iscrizione al capitolo di spesa 58422 Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (L. 285/97). Mezzi statali del bilancio di previsione per l'esercizio 2001;

Richiamate le finalità generali della L. 285/97, di seguito sinteticamente indicate, e visti in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7, che definiscono le aree prioritarie d'intervento per l'assunzione delle iniziative locali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza:

- servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, interventi alternativi al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;

- innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

- realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il tempo libero;

- azioni per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per migliorare la qualità della loro vita nelle città e per valorizzare le differenze di genere, culturali ed etniche;

- sostegno economico attraverso servizi specifici a famiglie naturali o affidatarie e con minori disabili;

Visto l'allegato Programma triennale per l'attuazione della Legge 28/8/1997, n. 285 relativo agli anni 2000-2002, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la definizione degli ambiti territoriali, gli obiettivi e le linee di indirizzo ai

fini dell'elaborazione dei piani territoriali, nonché i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per ciascun ambito territoriale;

Considerate le profonde innovazioni intervenute a livello nazionale e regionale, a seguito dei numerosi provvedimenti adottati sul piano legislativo e programmatico nel corso del triennio 1998/2000 a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e a sostegno delle famiglie, e ritenuto importante richiamarli in appendice al Programma allegato (tabella D), soprattutto al fine di offrire a tutti i soggetti interessati un quadro complessivo e integrato delle iniziative assunte, tale da consentire di coglierne a pieno le possibilità di sviluppo nella fase di predisposizione dei nuovi piani territoriali;

Richiamato l'Accordo Stato-Regioni e Province autonome per l'attuazione della L. 285/97, stipulato in data 11/9/1997 n. 377 e riconfermato in sede di coordinamento interregionale, nel quale, ai fini della realizzazione dei piani territoriali, si è convenuto sulla necessità di indicare tempi definiti e omogenei a livello nazionale per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti amministrativi sia da parte delle stesse Regioni e Province autonome sia da parte degli Enti locali;

Dato atto che, conseguentemente alla definizione dei tempi indicati nell'Accordo di cui sopra, e richiamati nel Programma allegato alla presente deliberazione, gli Enti locali dovranno presentare alla Regione i propri piani territoriali di intervento entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del Consiglio regionale, e che tali piani saranno esaminati e approvati dalla Regione stessa entro i sessanta giorni successivi;

Visti:

- il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/00 n. 267;
- la L.R. 40/99 Promozione delle città dei bambini e delle bambine, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha inteso espressamente rafforzare quanto previsto all'art. 7 della L. 285/97, sia per quanto attiene alle finalità degli interventi sia in rapporto ai progetti e alle iniziative da attuare per il loro raggiungimento;

Ritenuto opportuno integrare la quota di competenza regionale del Fondo nazionale di cui all'art. 1 della L. 285/1997 attribuita alla Regione per il finanziamento dei piani di intervento territoriali, con risorse regionali a valere sulla citata L.R. 40/1999, art. 4, comma 3, da quantificare con successivo atto della Giunta regionale, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie di cui sarà dotato l'apposito capitolo in sede di approvazione della legge annuale di bilancio;

Vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
d e l i b e r a

1. l'approvazione del Programma triennale 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28/8/1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per

l'infanzia e l'adolescenza, allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo delle Tabelle A, B, C, D, E, contenente la definizione degli ambiti territoriali, gli obiettivi, le linee di indirizzo e la ripartizione delle risorse finanziarie per ciascun ambito ai fini dell'elaborazione dei piani territoriali, nonché delle procedure per la concessione dei finanziamenti a favore degli Enti locali;

2. di dare atto che, secondo quanto stabilito nell'allegato Programma le risorse complessive assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000, a seguito della ripartizione del Fondo nazionale di cui all'art.1 della L. 285/97, nonché ai sensi del Decreto Interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21/11/00, e pari a L. 10.022.179.000 (pari a 5.176.023,49 EURO), vengono destinate come segue:
a) - quanto a L. 9.621.291.840 (pari a 4.968.982,55 EURO) da ripartire tra gli ambiti territoriali;
b) - quanto a L. 400.887.160 (pari a 207.040,94 EURO), corrispondenti al 4% delle risorse complessive, per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L. 285/97;

3. di dare atto:

- che tali risorse finanziarie, attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma dell'art. 40 della L.R. 31/1977, così come modificato dall'art. 8 della L.R. 40/1994, risultano iscritte al Capitolo 58422 Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (L. 285/97). Mezzi statali del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2001;

- che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che all'assegnazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali interessati, sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma allegato alla presente deliberazione, così come all'attuazione dei programmi interregionali di scambio e formazione di cui alla precedente lett. b), provvederà la Giunta regionale con propri atti successivi, e, per quanto riguarda in modo specifico le annualità 2001 e 2002, ad avvenuta iscrizione nel Bilancio regionale dei mezzi statali riferiti a tali annualità;

4. di demandare alla Giunta regionale la quantificazione delle risorse regionali aggiuntive rispetto alla quota del fondo nazionale attribuita alla Regione per il finanziamento dei piani di intervento territoriali, a valere sulla L.R. 40/1999, art. 4, comma 3, così come esplicitato in premessa, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie di cui sarà dotato l'apposito capitolo in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio, dando atto che si provvederà al riparto delle risorse e all'assegnazione ai soggetti beneficiari nel rispetto delle condizioni previste dalla sopracitata legge regionale e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma allegato alla presente deliberazione;

5. di pubblicare il provvedimento consiliare, comprensivo di tutti gli allegati, nel Bollettino

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, garantendone la più ampia diffusione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, IMMIGRAZIONE, PROGETTO GIOVANI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28/8/1997, N. 285 DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .
PROGRAMMA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2000-2002
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per l'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali.
Bologna, Dicembre 2000

Indice

PREMESSA

1. L'attuazione del primo Programma regionale: alcune riflessioni sull'esperienza realizzata
 - 1.1 Adeguatezza degli ambiti territoriali
 - 1.2 La metodologia adottata nella costruzione dei piani territoriali di intervento: elementi positivi e criticità
 - 1.3 Il monitoraggio e la valutazione degli interventi
2. IL PROGRAMMA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2000-2002: OBIETTIVI, LINEE DI INDIRIZZO E INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI
 - 2.1 Obiettivi
 - 2.2 Linee di indirizzo per l'elaborazione dei piani territoriali
 - 2.2.1 Aree progettuali
 - A. Gli interventi relativi all'art. 4 della L. 285/97
 - A.1 Interventi a supporto delle famiglie con bambini in condizioni di difficoltà e le azioni di sostegno alle relazioni genitori-figli
 - A.2 Interventi finalizzati a promuovere l'accoglienza
 - A.2.1 Affidamento familiare
 - A.2.2 Adozione
 - A.2.3 Strutture residenziali e semiresidenziali
 - A.3 Interventi a sostegno di minori in situazioni di particolare difficoltà
 - A.3.1 Abuso e maltrattamento
 - A.3.2 Minori imputati di reato
 - B. Gli interventi relativi all'art. 5 della L. 285/97
 - C. Gli interventi relativi all'art. 6 della L. 285/97
 - D. Gli interventi relativi all'art. 7 della L. 285/97
 - 2.3 Indicazioni metodologiche
 3. I SOGGETTI
 4. GLI AMBITI TERRITORIALI D'INTERVENTO
 5. LE RISORSE FINANZIARIE
 - 5.1 La ripartizione delle risorse relative al Fondo nazionale per ambito territoriale
 - 5.2 Le risorse regionali ad integrazione del Fondo nazionale
 - 5.3 La corresponsabilità finanziaria degli Enti Locali
 6. PIANI TERRITORIALI, ACCORDI DI PROGRAMMA E PROGETTI

ESECUTIVI

6.1 Piani territoriali d'intervento e accordi di programma

6.2 Progetti esecutivi

6.3 Spese ammissibili

6.4 Erogazione dei finanziamenti

6.5 Ruolo delle Province

7. PROCEDURE E TEMPI DI ATTUAZIONE

Allegati:

Tabella A) Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (L. 285/97)

Quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna - e sua destinazione - e quota assegnata al Comune di Bologna in quanto Comune riservatario . Anno 2000

Tabella B) Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (L. 285/97)

Previsione di ripartizione delle risorse finanziarie per ciascun ambito territoriale provinciale. Anno 2000

Tabella C) Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (L. 285/97)

Quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna e risorse finanziarie a carico degli Enti Locali. Anno 2000

Tabella D) Principali norme e provvedimenti a favore di bambini adolescenti e famiglie emanati a livello nazionale e regionale nell'ultimo triennio

1. Norme e provvedimenti nazionali

2. Norme e provvedimenti regionali

2.1 Sviluppo e qualificazione del sistema educativo e scolastico

2.2 Minori in condizioni di disagio e difficoltà

2.3 Interventi a sostegno delle famiglie e delle donne con figli in condizioni di difficoltà

2.4 Promozione dei diritti e delle città dei bambini e delle bambine

2.5 Promozione e tutela della salute dei minori

2.6 Cittadini immigrati da paesi extracomunitari Tabella

E) Interventi indicati nei piani territoriali di attuazione della L. 285/97 nel corso del Primo Programma regionale 1997/99 in rapporto alla diverse aree di progettazione

PREMESSA

1. L'attuazione del primo programma regionale: alcune riflessioni sull'esperienza realizzata Le profonde innovazioni introdotte con l'attuazione della L. 285/97, non solo per l'approccio culturale adottato nell'affrontare il tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche per quanto riguarda la programmazione e l'attuazione degli interventi, hanno comportato per tutti i soggetti interessati la necessità di sperimentare nuovi ruoli, nuove competenze, nuove forme di relazione tra le istituzioni e tra esse e la società civile.

L'elaborazione e la realizzazione del primo Programma regionale triennale 1997-1999, in attuazione della legge, hanno rappresentato l'occasione per sperimentare anche nuovi strumenti di programmazione all'interno di ambiti territoriali definiti, consentendo nel contempo di acquisire una maggiore e più diffusa consapevolezza sulla necessità di assumere il monitoraggio e la

valutazione degli interventi come strumenti permanenti dell'azione programmata e della qualificazione ed evoluzione delle esperienze. Le riflessioni emerse con l'avvio di tale processo sono tuttora al centro di un dibattito che vede impegnati tutti gli interlocutori interessati a livello nazionale, regionale e locale. All'interno di tali riflessioni alcune in particolare vanno richiamate, sia per i suggerimenti che derivano dall'esperienza maturata nel corso del primo Programma di attuazione della legge, sia per le indicazioni che da esse si possono trarre per l'elaborazione delle linee programmatiche relative al secondo triennio.

1.1 Adeguatezza degli ambiti territoriali Una prima riflessione riguarda l'adeguatezza degli ambiti territoriali ai fini della programmazione degli interventi e come dimensione ottimale per la costruzione di rapporti significativi tra i soggetti interessati alla loro progettazione e realizzazione. In ciascuna Provincia si sono costituite aggregazioni di Comuni, coincidenti prevalentemente con i distretti sanitari, che hanno consentito l'elaborazione dei progetti attraverso modalità di confronto, operative e di partecipazione dei diversi soggetti, sia pubblici che del privato sociale. Le azioni prioritarie da realizzare sono state quindi individuate nelle realtà più vicine alle esigenze dei cittadini e avendo come riferimento la vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi e le opportunità complessivamente offerte loro a livello territoriale. L'impegno di far convergere i singoli progetti nel piano provinciale, attraverso la costituzione di organismi di coordinamento interistituzionale, anch'essi su scala provinciale, ha consentito una circolarità di idee ed informazioni e un ampio confronto sugli obiettivi individuati come strategici, che si è rivelato utile per fornire stimoli nuovi alla progettazione in ogni territorio e per superare particolarismi e frammentazioni. La scelta, dunque, di individuare le Province come ambiti territoriali di riferimento si è rivelata convincente ed efficace, grazie anche alla aumentata capacità degli Enti Locali di predisporre progetti condivisi, a valenza sovracomunale.

1.2 La metodologia adottata nella costruzione dei piani territoriali di intervento: elementi positivi e criticità.

Una seconda riflessione riguarda le modalità attraverso le quali si è pervenuti alla costruzione dei piani territoriali, in particolare per quanto riguarda i tempi di elaborazione e gli aspetti metodologici. In ogni realtà territoriale, la definizione di obiettivi e strategie è avvenuta a partire da un'analisi dei servizi, delle opportunità e delle risorse messe in campo dai diversi soggetti coinvolti. La costruzione dei piani territoriali ha tuttavia trovato un ostacolo nella ristrettezza dei tempi imposti dalle scadenze previste per gli adempimenti amministrativi, rispetto a interventi che vedevano per la prima volta coinvolti, in una progettazione di così ampia portata, tanti soggetti appartenenti a realtà diverse, depositari di proprie specifiche conoscenze (non va dimenticato che la L. 285/97, approvata alla fine del mese di agosto del 1997, è divenuta operativa di fatto all'inizio del 1998 e

dunque con un anno di ritardo, se si considera che il primo Programma triennale si riferisce agli anni 1997-1999). Inoltre, a causa di un'organizzazione non completa di flussi informativi sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, è mancato un riferimento importante per rendere pienamente congruente l'elaborazione delle proposte progettuali con i bisogni espressi dai territori. L'esperienza acquisita e una diversa disponibilità di tempo potranno certamente consentire ai soggetti impegnati nella nuova progettazione di superare meglio difficoltà legate a tali aspetti.

Sugli interventi realizzati nel triennio sono stati inoltre organizzati diversi momenti di riflessione in sede locale e quattro giornate seminariali a livello regionale. Le riflessioni emerse consentono di evidenziare alcuni aspetti sul piano dei contenuti e delle metodologie:

- a) l'utilità di mantenere periodici momenti di confronto per valorizzare e diffondere gli aspetti di eccellenza, conoscere e superare gli elementi di maggiore criticità, raccogliere e diffondere le analisi e le ipotesi di sviluppo che scaturiscono dal confronto tra esperienze affini;
- b) la necessità di ripensare l'organizzazione dei servizi in modo da prevedere, in ambito sovradistrettuale o sovracomunale, l'istituzione di appositi nuclei operativi per fronteggiare situazioni complesse (quali, ad esempio, i temi dell'abuso sui minori, del maltrattamento o della prostituzione minorile, dell'affidamento e dell'adozione). Tali nuclei dovranno essere caratterizzati da una forte integrazione tra servizi socio-sanitari e da un'adeguata qualificazione;
- c) l'importanza di accompagnare il percorso di programmazione degli interventi con azioni formative mirate, da realizzarsi in stretto raccordo con le Province sul piano della programmazione e attuazione degli interventi.

1.3 Il monitoraggio e la valutazione degli interventi
Un'ulteriore riflessione riguarda l'importanza strategica di un monitoraggio scrupoloso e costante e di una valutazione partecipata sull'attuazione dei progetti. La Regione ha voluto sostenere, anche economicamente, questa funzione e continuerà a farlo, nella convinzione dell'importanza strategica di una base di informazioni costantemente aggiornata e dello sviluppo di una cultura della valutazione nel settore degli interventi socio-educativi: tanto maggiore infatti è l'attenzione prestata a tali attività, tanto più mirata e innovativa diviene la progettazione dei nuovi interventi. L'esperienza del primo triennio ha confermato che si tratta di processi complessi che richiedono tempi di realizzazione non brevi. Nella progettazione del secondo triennio lo sviluppo di una adeguata banca dati costantemente aggiornata, la capacità di elaborare in modo significativo le informazioni raccolte e di adottare strumenti per la valutazione degli interventi si pongono quindi come elementi strategici per la piena attuazione della legge.

2. IL PROGRAMMA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2000-2002:
OBIETTIVI, LINEE DI INDIRIZZO E INDICAZIONI

METODOLOGICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI.

2.1 Obiettivi

Nel quadro delle profonde innovazioni che caratterizzano l'attuale contesto normativo nazionale e regionale, a seguito dei provvedimenti adottati in particolare nell'ultimo triennio, (Cfr. allegata tabella E), con il presente Programma si intendono perseguire alcuni obiettivi sostanziali, che sarà necessario tenere presenti nella predisposizione dei piani territoriali di intervento:

a) una forte connessione tra il sostegno alle situazioni di maggiore difficoltà, attraverso interventi specifici e mirati, la prevenzione del disagio e la promozione dell'agio, in una logica finalizzata contemporaneamente al benessere dei bambini e degli adolescenti - intesi come soggetti di diritti, risorse attive e partecipi della vita della comunità - e alla valorizzazione delle valenze formative dei diversi contesti: familiare, scolastico, extrascolastico, gruppo dei coetanei, micro-contesto urbano, città;

b) la promozione di una cultura dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, che valorizzi l'autonomia dei soggetti e faccia emergere le potenzialità dei bambini e dei loro genitori, anche nelle situazioni di più evidente difficoltà;

c) la promozione di una cultura della solidarietà, che favorisca in particolare il senso di appartenenza alla comunità come luogo di vita collettiva, dove benessere individuale e sviluppo della comunità stessa rappresentano fattori di crescita che si alimentano reciprocamente;

d) una programmazione degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza - fin dalla fase di definizione delle strategie e di progettazione delle attività - tale da prevedere una forte integrazione delle risorse, delle competenze, dei soggetti, pubblici e privati, e delle opportunità presenti a livello territoriale, e avendo come riferimento la persona nella sua globalità ed interezza;

e) l'elaborazione di una strategia e di una politica organica rivolta alla popolazione in età 0-18 anni, in un'ottica di utilizzo mirato e produttivo dell'insieme delle opportunità offerte, anche in termini finanziari, sia dalla L. 285/97 sia da altri Programmi regionali di intervento su terreni affini;

f) un'attenzione particolare, infine, alla preadolescenza e all'adolescenza e ai bambini immigrati. In particolare per quanto riguarda i precedenti punti e) ed f), due questioni ci pare debbano essere considerate.

La prima riguarda i provvedimenti regionali recentemente adottati sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) a livello normativo e programmatico: L.R. 1/2000, direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei nidi e dei servizi integrativi, Programma regionale di sviluppo e qualificazione di tali servizi per l'anno 2000.

Non solo tali provvedimenti hanno consentito di ridefinire un quadro organico di riferimento per le politiche e gli interventi rivolti ai bambini più piccoli e alle loro famiglie, ma hanno anche reso disponibili per l'anno 2000 risorse finanziarie

destinate in modo specifico allo sviluppo di nuovi servizi per oltre 24 miliardi, con la previsione, inoltre, di risorse aggiuntive per gli anni futuri, nei limiti delle compatibilità del bilancio regionale. Se i servizi integrativi (spazi bambini e centri per bambini e genitori, previsti dall'art. 5 della L. 285/97), a seguito dei provvedimenti legislativi adottati, possono contare su una cornice normativa adeguata, anche il loro sviluppo e la programmazione delle relative risorse finanziarie possono trovare una più appropriata collocazione all'interno del Programma Infanzia, senza con ciò voler limitare le scelte che gli Enti locali andranno autonomamente ad assumere nell'elaborazione dei piani territoriali di attuazione della L. 285/97.

La seconda questione, connessa alla prima, deriva da una lettura complessiva degli interventi rivolti alla fascia d'età 0-18 anni, dalla quale emerge come l'età preadolescenziale e adolescenziale, nonostante i numerosi sforzi compiuti a livello locale, in particolare negli ultimi anni, rappresenti un terreno d'azione tradizionalmente meno sviluppato. La complessità sociale che connota la vita quotidiana dei ragazzi di questa fascia d'età e le loro famiglie, spesso impreparate ad affrontare il loro ruolo genitoriale, rende necessario, al contrario, che tale ambito di intervento venga assunto come prioritario, avendo come riferimento più obiettivi: migliorare i contesti e gli stili di vita dei ragazzi e il sistema delle loro relazioni con i coetanei e all'interno dei contesti familiari; favorire l'azione educativa di genitori, insegnanti, operatori extra-scolastici, attraverso azioni mirate a rafforzarne le forme di collaborazione e le competenze comunicative, sociali e relazionali; stabilire con i ragazzi e le ragazze modalità di relazione attente allo sviluppo delle loro potenzialità, in una logica di prevenzione del disagio giovanile, ma anche di educazione alla legalità e di esercizio attivo dei loro diritti di cittadinanza.

Particolare attenzione andrà inoltre prestata ai bambini e ragazzi immigrati. Il fenomeno migratorio ha assunto dimensioni sempre più ampie e muta continuamente la sua fisionomia, mentre su tutto il territorio regionale la presenza di bambini immigrati, o figli di genitori immigrati, all'interno dei servizi, delle scuole e delle diverse attività diventa ogni giorno più massiccia. Il problema dell'integrazione nel nuovo contesto sociale e culturale, dell'equilibrio tra essa e le radici culturali dei genitori, si coniuga con tematiche più specifiche, come quella della quotidianità dei rapporti familiari, e problematiche più generali, come quella di assicurare alle persone immigrate da altri paesi condizioni di vita dignitose e pari opportunità con i cittadini italiani, attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati.

La Regione è impegnata per costruire un'azione di raccordo tra le istanze sociali, di formazione e sanitarie che a diverso titolo sono chiamate a concorrere al processo d'integrazione dei minori immigrati e delle loro famiglie. In particolare nel Programma delle attività a favore dei soggetti immigrati previste dal DLgs 286/98, la Regione prevede che vengano elaborati progetti territoriali mirati alla costruzione

di relazioni positive, al sostegno di pari opportunità di accesso sia in ambito scolastico che in quello relativo ai servizi sanitari, sociali, culturali e formativi, alla tutela delle differenze, ad assicurare i diritti della presenza legale. Una particolare attenzione agli adolescenti e ai bambini immigrati è, tra l'altro, espressamente sottolineata anche nel Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001, documento con il quale il governo, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, ha definito le proprie priorità ed azioni strategiche. Obiettivo fondamentale del secondo Programma regionale è dunque quello di realizzare un salto di qualità nella individuazione, integrazione ed ottimizzazione delle risorse in campo.

Ai fini, più in particolare, dell'azione programmatica, si ritiene utile infine evidenziare altri aspetti ritenuti importanti. Se una caratteristica fortemente innovativa della Legge 285/97 è infatti la sua costante tensione a mettere a sistema gli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, è indispensabile integrare le innovazioni con le opportunità già presenti a livello territoriale in ambito sociale, educativo, sanitario, culturale, attraverso un'analisi puntuale dei bisogni e delle risorse disponibili. Si tratta inoltre di superare, nella gestione dei servizi, una persistente dicotomia tra una quotidianità fortemente connotata da interventi di emergenza e una sperimentazione spesso di qualità, ma deficitaria sul piano della continuità e della produzione di modificazioni durature e sensibili nell'organizzazione dei servizi stessi. Sulla base dell'esperienza del primo triennio andranno pertanto individuati quegli interventi innovativi che, valutati positivamente, potranno entrare a fare parte della rete consolidata dei servizi, definendo a tale proposito oneri e responsabilità a livello istituzionale e professionale, ai fini del loro consolidamento e della loro qualificazione.

2.2 Linee d'indirizzo per l'elaborazione dei piani territoriali

La formulazione delle linee d'indirizzo e programmatiche per l'elaborazione dei piani territoriali d'intervento ha come necessari riferimenti alcuni elementi sostanziali:

- a) le aree di progettazione indicate dalla legge 285/97, così come esplicitate agli artt. 4, 5, 6 e 7;
- b) un richiamo alle priorità individuate all'interno del primo Programma regionale per l'attuazione della stessa L. 285/97, a sottolineare una logica di continuità, consolidamento e qualificazione degli interventi già realizzati, in corso di attuazione, o ancora da svilupparsi, unitamente alle riflessioni emerse dall'esperienza, così come riportate in premessa;
- c) alcuni provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale nel corso degli ultimi anni, che richiedono azioni specifiche e un impegno condiviso ai fini della loro implementazione, quali, ad esempio, la legge sull'adozione internazionale, la direttiva sull'affidamento familiare, quella sull'abuso sessuale sui minori o, ancora, protocolli d'intesa tra diversi soggetti istituzionali per affrontare in modo condiviso

e sistematico problematiche complesse o attuare azioni innovative afferenti alla L. 285/97;

d) le interazioni tra il presente Programma regionale e altri Programmi regionali derivanti dall'attuazione di norme anche, in alcuni casi, non espressamente rivolte all'infanzia e all'adolescenza, ma tali da incidere sulla vita dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie (Programmi Infanzia, Centri per le famiglie, Immigrati, Diritto allo studio, Tossicodipendenze, Prestiti sull'onore, Protocollo sugli interventi di contrasto della violenza contro le donne, Protocollo per l'attuazione della legge regionale n. 40/99 sulla città dei bambini e delle bambine, Piano sanitario regionale 1999-2001). Una visione d'insieme delle opportunità offerte dai diversi provvedimenti, anche in termini finanziari, diviene infatti condizione necessaria per coglierne a pieno le potenzialità, ai fini di una programmazione integrata, efficace e razionale sul piano della spesa.

2.2.1 Aree progettuali

Le aree progettuali indicate di seguito sono state individuate a partire da quanto esplicitamente sottolineato nei diversi articoli della L. 285/97, richiamando tuttavia, laddove si è ritenuto necessario, alcuni provvedimenti nazionali o regionali, adottati recentemente, più o meno strettamente connessi agli ambiti di intervento previsti dalla stessa legge. Per quanto invece non richiamato esplicitamente in questa sede, si rimanda all'allegata tabella D), al fine di disporre di un quadro di riferimento più complessivo.

A. Gli interventi relativi all'art. 4, L. 285/97

Servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali.

Nell'art. 4, che individua terreni di intervento molteplici, differenziati e spesso ad alta complessità, rientrano i progetti finalizzati ad incidere sui fattori di rischio e sui danni prodotti da situazioni di marginalità, creando le condizioni per produrre cambiamenti positivi nei contesti e nel sistema delle relazioni che incidono sullo sviluppo dei minori e sui rapporti genitori-figli. Il sistema di protezione e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza va orientato a realizzare una gamma diversificata di interventi, atti a rispondere a forme e fasi diverse del bisogno, a delineare percorsi e opportunità specifiche per le diverse situazioni problematiche, ma sempre all'interno di politiche rivolte alla generalità del mondo infantile ed adolescenziale e in una logica di promozione e di sviluppo delle potenzialità positive dei soggetti e di contrasto all'esclusione. Ciò vale non solo per i minori, ma anche per le loro famiglie, prevedendo interventi specifici innanzitutto a fronte di situazioni di crisi e di disagio psico-sociale, relazionale ed economico, con particolare riguardo alle famiglie monogenitoriali e alle famiglie immigrate, e tuttavia in una logica di più ampio sostegno alle competenze genitoriali e al rapporto genitori-figli, anche oltre le situazioni di più evidente difficoltà.

Pur nella consapevolezza della loro non esaustività, vengono fornite di seguito alcune indicazioni su aree

progettuali e di intervento, da tempo all'attenzione delle istituzioni e dei servizi territoriali, non sempre però in modo sistematico, diffuso e omogeneo sul territorio regionale. A.1 Interventi a supporto delle famiglie con bambini in condizioni di difficoltà e le azioni di sostegno alle relazioni genitori-figli.

Rientrano in particolare in tale area di progettazione:

a) le azioni di sostegno alle famiglie monoparentali con figli minorenni, costituite in gran parte da nuclei in cui il genitore convivente è la madre. Tali famiglie - tra le quali si segnalano, per la complessità delle problematiche presentate, famiglie in fuga da genitore/partner violento, e le famiglie con più figli minorenni - presentano di frequente problemi di disagio economico e di disagio relazionale dentro e fuori la famiglia. Nel sottolineare la necessità di azioni concertate fra servizi e ambiti professionali diversi, allo scopo di individuare risposte integrate ad esigenze che appartengono a diverse sfere della vita familiare e sociale, va altresì sottolineata l'importanza che gli interventi verso tali famiglie, pur con diversa intensità e modularità, comprendano varie forme di sostegno, in particolare sul piano abitativo, economico e psico-relazionale;

b) i prestiti sull'onore, quale strumento per fornire un supporto economico a famiglie con figli minorenni che presentano difficoltà economiche contingenti. Si tratta, com'è noto, di una forma di prestito a tasso zero, che si basa sull'impegno morale alla restituzione da parte dei beneficiari, persone singole o in coppia, con figli minorenni o in procinto di averne. A tale proposito è stato approvato uno specifico progetto regionale sperimentale, per la realizzazione dei prestiti sull'onore nei 9 Comuni capoluogo di provincia e nel comune di Cesena per l'importo di circa 1 miliardo (516.456,90 Euro). Una possibile estensione ad altri Comuni sarà senza dubbio realizzabile nell'ambito della Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che, all'art. 16, comma 4, prevede esplicitamente i prestiti sull'onore. In attesa di uno sviluppo più ampio di tale intervento, si ritiene che i prestiti sull'onore possano rappresentare una significativa area di progettazione, prevedendo forme di collegamento al progetto regionale, per estenderne l'ambito territoriale di applicazione anche nei Comuni di minore dimensione;

c) le forme di sostegno economico, finalizzate sia a sostenere i percorsi di riappropriazione di competenze, di risorse e di autonomia familiare dei genitori in difficoltà, sia a riconoscere l'importante lavoro di cura, educativo ed affettivo, svolto dalle famiglie affidatarie, anche a tempo parziale, e dalle reti di mutuo-aiuto;

d) gli interventi con caratteristiche socio-educative (azioni di supporto individuale, centri di aggregazione sociale, interventi anche di strada, con gruppi informali) capaci di produrre cambiamenti nelle relazioni ambiente/persona e processi di mediazione tra individui in difficoltà e agenzie, istituzioni e organizzazioni sociali;

e) l'attivazione di gruppi e di reti di confronto e di

mutuo-aiuto finalizzate a sostenere le competenze di genitori ed adolescenti in fasi cruciali della loro esperienza di vita (donne capofamiglia con problemi economici e di relazione con i figli; adulti immigrati disponibili ad acquisire gli elementi per facilitare l'integrazione sociale dei propri figli; genitori affidatari o adottivi nella fase iniziale della loro esperienza; genitori di bambini disabili, persone con problemi di tossicodipendenze o di salute mentale che vogliono salvaguardare il proprio ruolo genitoriale, ecc.). Per quanto riguarda gli adolescenti, oltre alla costituzione di gruppi di incontro e mutuo-aiuto, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, vanno inoltre sperimentati gruppi per affrontare le difficoltà legate a particolari situazioni sul piano relazionale o sanitario (adolescenti appartenenti a nuclei gravemente conflittuali, soggetti immigrati con problemi di integrazione nel contesto sociale e scolastico, minori disabili);

f) l'attivazione di servizi di mediazione familiare, realizzati da operatori con specifica formazione, a sostegno di situazioni particolari, come la separazione e il divorzio, in cui è più difficile condividere con il partner la propria responsabilità genitoriale e dove le conflittualità che talora si generano richiedono interventi di sostegno dei minori con modalità e strumenti adeguati;

g) le azioni di sostegno più ampio delle competenze genitoriali nella crescita dei figli - da realizzarsi attraverso una collaborazione tra i diversi servizi territoriali - di promozione di una condivisione delle esperienze tra le famiglie stesse e di una corresponsabilità dei genitori - madri e padri - nell'educazione e nella cura degli stessi figli. L'essere genitori comporta sperimentare ruoli e relazioni mutevoli, attraversare fasi diverse e misurarsi con i problemi e con i passaggi critici propri della storia di ogni nucleo familiare. Non sentirsi soli nell'affrontare questa esperienza può essere di grande aiuto, avendo a disposizione una sede organizzata in cui confrontarsi con altri genitori, essere sostenuti nell'esercizio quotidiano della propria competenza educativa (dalla nascita dei figli al periodo adolescenziale) e nella quale promuovere incontri su problematiche comuni, corsi di informazione/formazione, iniziative culturali, ecc.;

h) servizi che si rivolgano ai futuri genitori, già nel periodo precedente alla nascita dei figli e nel primo periodo successivo ad essa - quando la disponibilità e il desiderio di impegnarsi come genitori, ma anche le incertezze, l'isolamento, la vulnerabilità sono particolarmente intensi - offrendo occasioni di incontro, di comunicazione, la creazione di reti amicali, contatti umani e professionali con chi opera nel campo della salute e dei servizi educativi e sociali (servizi che offrano opportunità per prepararsi alla nascita e alla cura dei figli e che continuino ad essere un riferimento stabile almeno nel primo anno di vita del bambino).

Per quanto riguarda gli interventi a sostegno delle competenze genitoriali, di mediazione familiare, le iniziative finalizzate a promuovere l'affidamento

familiare, gli interventi di informazione/formazione rivolti ai genitori, nonché attività specifiche rivolte a famiglie immigrate, l'esperienza acquisita dai Centri per le Famiglie può rappresentare un punto di riferimento importante, come testimoniano le numerose pubblicazioni al riguardo e i Programmi regionali annuali finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dei Centri. Nel rinviare al Programma regionale per l'anno 2000, con il quale la Regione ha stanziato L. 650.000.000 (Euro 335.696,98), sia per il consolidamento dei 9 Centri già funzionanti (nei Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Lugo) sia per la realizzazione di nuovi Centri nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 50.000 abitanti (Carpi, Imola, Faenza, Cesena e Rimini), si ritiene importante che lo sviluppo di iniziative analoghe in realtà di minori dimensioni, con valenza sovracomunale, avvenga traendo i necessari suggerimenti, sul piano organizzativo e metodologico, dalle esperienze consolidate.

A.2 Interventi finalizzati a promuovere l'accoglienza
La diffusione di una cultura dell'accoglienza verso i minori e le famiglie in difficoltà va promossa attraverso l'attivazione di una rete di opportunità qualificate e diversificate, per rispondere agli specifici bisogni di bambini ed adolescenti la cui permanenza nel contesto familiare è problematica, o momentaneamente o definitivamente impossibile. Tra le iniziative finalizzate al perseguimento di questi obiettivi vengono di seguito evidenziati gli aspetti ritenuti più rilevanti rispettivamente per quanto riguarda: l'affidamento familiare, l'adozione, le strutture residenziali e semiresidenziali.

A.2.1 Affidamento familiare

L'impegno della Regione sulle problematiche relative all'affidamento familiare si è espresso in più direzioni: sul piano della ricerca, dell'analisi del fenomeno, della riprogettazione degli interventi, sul piano della promozione culturale e, infine, nell'adozione della direttiva approvata dal Consiglio regionale (n.1378/2000), nella quale sono stati ridefiniti gli obiettivi, le funzioni, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le modalità di realizzazione degli interventi e di integrazione tra i servizi e le figure professionali. Attualmente tale impegno riguarda in particolare il completamento della rete dei coordinamenti provinciali, la formazione continua degli operatori e l'individuazione di forme di agevolazione sul costo dei servizi a favore delle famiglie affidatarie.

Le iniziative che verranno assunte potranno quindi contribuire a portare a compimento quel processo di qualificazione degli interventi già in parte promosso e sostenuto con i contributi regionali previsti dalla delibera della Giunta Regionale n°1069/2000 per il finanziamento di progetti di iniziativa locale volti a implementare la qualità dei servizi a sostegno dell'affidamento familiare. In questo settore di intervento andranno sviluppati in particolare:

a) progetti e azioni finalizzati ad un adeguamento dell'organizzazione dei servizi e delle prassi operative, ad una maggiore specializzazione ed

integrazione delle risorse in campo, in particolare attraverso la costituzione di équipes territoriali e centralizzate, così come indicato nella delibera regionale n. 1378/2000 sopracitata;

b) interventi per lo sviluppo degli affidamenti a tempo parziale, intesi come accoglienza familiare continuativa per alcune ore della giornata, oppure residenziale per brevi periodi di vacanza e/o per i fine settimana, con particolare riferimento ai preadolescenti;

c) iniziative per promuovere forme di ospitalità temporanea presso famiglie o persone singole disponibili ad un lavoro di cura e ad agire da supporto per situazioni di emergenza (gestanti prive di supporto familiare, madri con figli in fuga da situazioni di maltrattamento, bambini abbandonati alla nascita ed in attesa di adozione, bambini ed adolescenti allontanati da casa con provvedimenti giudiziari di urgenza ed in attesa di appropriata collocazione, adolescenti immigrati provenienti da un percorso penale e con insufficienti risorse di tipo familiare, ecc.).

Si ritiene importante che la promozione della disponibilità familiare all'accoglienza venga anche indirizzata, predisponendo, se necessario, supporti formativi, verso nuclei di matrice culturale extracomunitaria, la cui disponibilità per l'emergenza potrebbe concorrere, in particolare, a migliorare l'efficacia degli interventi a favore dei minori immigrati e dei loro familiari in difficoltà.

A.2.2 Adozione

Con l'attuazione della legge 476/98, che ha modificato la L. 184/83 in materia di adozione internazionale, si è anche definito un quadro degli interventi sul piano qualitativo, nonché delle attività, delle competenze e responsabilità dei diversi soggetti, delle procedure e delle scadenze operative, che richiede capacità organizzative e di coordinamento da parte di tutte le istanze coinvolte. La Regione, attraverso un confronto con i servizi territoriali, ha elaborato un Progetto Regionale Adozione che mira alla qualificazione di tutti gli interventi adottivi - nazionali, internazionali, speciali - dal punto di vista organizzativo, operativo e metodologico, d'intesa con tutti i soggetti interessati, nel quadro della programmazione più complessiva degli interventi rivolti ai minori. Nell'ambito di un accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, che prevede l'attribuzione di risorse specifiche alle Regioni per l'attuazione della legge, la Regione Emilia-Romagna potrà disporre in tempi brevi di un finanziamento di L. 397.101.190 (Euro 205.085,65), finalizzato in modo specifico alla conoscenza e al monitoraggio del fenomeno, alla realizzazione di percorsi formativi degli operatori pubblici e privati, alla definizione di protocolli operativi e forme di coordinamento tra i diversi soggetti, ad attività di informatizzazione dei dati e di promozione culturale per una corretta attuazione degli interventi.

Le azioni da assumersi in tale settore andranno soprattutto orientate ad ottimizzare l'utilizzo delle diverse risorse umane ed economiche, qualificando l'organizzazione dei servizi e le prassi operative, anche attraverso la costituzione di équipes

centralizzate, in grado di offrire un servizio specializzato e tempestivo, come previsto dalla legge 476/98.

A.2.3 Strutture residenziali e semiresidenziali

Lo sviluppo di interventi in tale area progettuale dovrà essere orientato in particolare a:

- a) il potenziamento della rete dei servizi semi-residenziali che, svolgono attività educative, di sostegno alla scolarizzazione, alla socializzazione ed alle relazioni familiari, contribuendo ad integrare l'azione di quelle famiglie che, pur in situazioni di difficoltà, mantengono legami affettivi positivi coi figli, consentendo la permanenza del minore nel proprio contesto e la positiva ricaduta dell'azione educativa nell'ambito familiare;
- b) la qualificazione delle strutture residenziali, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 564 dell'1/03/00, ed il miglioramento dell'offerta di strutture in grado di rispondere ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia, con problemi di abuso e maltrattamento, di adolescenti portatori di patologie psichiatriche o in fase di reinserimento dopo un percorso penale;
- c) l'attivazione di una rete di possibili luoghi protetti, non fissi, in rapporto con le organizzazioni del privato sociale, come punti-offerta attivabili tempestivamente per l'accoglienza e la protezione di minori costretti alla prostituzione o vittime di organizzazioni criminali; l'adeguamento, la trasformazione delle strutture residenziali, come interventi semi-residenziali o unità parzialmente autogestite, per permettere l'accompagnamento dei ragazzi ospiti verso l'autonomia e l'età adulta;
- d) la diversificazione dell'offerta di ospitalità temporanea abitativa per nuclei madre-bambino/i, calibrata sulle diverse tipologie e livelli di bisogni assistenziali presentati.

A.3 Interventi a sostegno di minori in situazioni di particolare difficoltà

A.3.1 Abuso e maltrattamento

Il tema dell'abuso e del maltrattamento di minori è stato oggetto di varie iniziative sia a livello regionale che territoriale. Le modalità con le quali è stata predisposta la direttiva del Consiglio regionale sulle linee di indirizzo in materia, attraverso un impegnativo confronto tra tutte le istituzioni interessate, le attività formative e le iniziative di approfondimento a livello locale hanno contribuito ad arricchire il quadro di riferimento per affrontare un problema connotato da elementi di forte drammaticità e complessità. In tema di abuso e di prostituzione minorile nel corso del primo Programma triennale si sono inoltre realizzate in alcuni territori della Regione importanti esperienze, alle quali è opportuno garantire continuità e una dimensione di raccordo a livello regionale.

Si ritiene importante che le azioni che verranno assunte in tale area prevedano:

- a) interventi di qualificazione dei servizi attraverso la costituzione di équipes specializzate, operanti su un bacino almeno sovradistrettuale, in raccordo con gli organi giudiziari e in grado di garantire la

tempestività degli interventi e un adeguato sostegno ai minori e ai familiari coinvolti;

b) interventi volti a rendere più sicura la fruizione del territorio da parte dei minori, nonché a sensibilizzare gli adulti, in primis gli insegnanti, a cogliere gli indicatori di abuso e maltrattamento espressi dai bambini ed adolescenti. Tali interventi vanno programmati anche in raccordo con gli appositi gruppi di lavoro costituiti presso le Prefetture.

La Regione dal canto suo sosterrà il processo di riorganizzazione e qualificazione dei servizi con un ulteriore progetto regionale di formazione in materia di abuso sessuale e pedofilia da realizzarsi in rapporto agli specifici bisogni formativi territoriali e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

A.3.2 Minori imputati di reato

I minori imputati di reato rappresentano la punta di un iceberg che nasconde un disagio più forte, presente nelle famiglie, nelle istituzioni scolastiche, nei luoghi di lavoro e che si esprime in forme diverse: conflittualità intrafamiliare, uso di stupefacenti, drop-out scolastico, vandalismo, bullismo, disagio psichiatrico. In particolare sui minori stranieri che si trovano in questa condizione, la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che spesso questi minori sono clandestini, senza una famiglia di riferimento, mentre esistono poche strutture e servizi attrezzati per affrontare i problemi legati alle loro condizioni di vita. Questi minori rimangono spesso, di conseguenza, nelle strutture giudiziarie più di quanto le procedure penali prevedano, o vengono dimessi senza adeguati progetti di intervento, cadendo nuovamente preda della delinquenza comune e accrescendo in questo modo il rischio di una loro permanenza nel circuito penale.

Si ritiene che gli interventi in tale area debbano essere indirizzati in particolare a:

a) l'approfondimento dei fenomeni di drop-out scolastico, degli episodi di vandalismo e bullismo, a partire dagli ambiti scolastici, in una logica di prevenzione della traduzione del disagio adolescenziale in azioni a rilevanza penale;

b) entrare in relazione con gruppi spontanei di adolescenti con comportamenti a rischio di devianza, presenti nel territorio;

c) ampliare le possibilità offerte all'interno del percorso di reinserimento dei soggetti che hanno commesso reati penali, con particolare attenzione alle esigenze lavorative, alloggiative e più complessivamente di accoglienza ed integrazione sociale degli adolescenti extracomunitari. La commissione tecnica di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi degli enti locali - costituita presso la Regione, in attuazione del Protocollo d'intesa siglato tra la Regione e il Ministero di Grazia e Giustizia - potrà costituire uno strumento utile sia per la progettazione ed il coordinamento di interventi specifici sia come riferimento a livello territoriale per la programmazione di iniziative finalizzate più complessivamente alla prevenzione del disagio e della devianza.

B. Gli interventi relativi all'art. 5 della L. 285/97

Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia

I servizi integrativi ai nidi, indicati all'art. 5 della L. 285/97 (spazi bambini e centri per bambini e genitori), in quanto parte del sistema dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni, rientrano all'interno di quanto stabilito dalla L.R. 10/1/2000, n. 1 e dalla direttiva del Consiglio regionale n. 1390 del 28/2/2000 per quanto riguarda il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi necessari al loro funzionamento. Per tali servizi dunque è necessario, a tutti gli effetti, fare riferimento al nuovo quadro normativo, così come per la sperimentazione di nuovi servizi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Ai fini dello sviluppo e della qualificazione dell'intero sistema dei servizi, pubblici e privati (nidi e servizi integrativi), con il Programma regionale Infanzia (deliberazione del Consiglio regionale n. 1417 del 29/2/2000) sono stati destinati finanziamenti regionali complessivi per l'anno 2000 pari a L. 36.402.935.000 (pari a 18.800.546,93 Euro), definendo nel contempo gli indirizzi e le linee programmatiche per l'elaborazione dei programmi provinciali.

Come anticipato in precedenza, il nuovo quadro normativo e le risorse complessivamente destinate allo sviluppo di servizi per la prima infanzia suggeriscono di collocare più opportunamente i servizi integrativi ai nidi all'interno di tale contesto, sia sul piano programmatico che finanziario, ai fini di una maggiore coerenza degli interventi e di un utilizzo più produttivo delle stesse risorse. Senza voler porre con ciò alcun limite all'autonomia degli Enti locali nella predisposizione dei piani territoriali - considerate le opportunità offerte esplicitamente dall'art. 5 della L. 285/97 - è indispensabile tuttavia, al fine di evitare sovrapposizioni o frammentazioni degli interventi, mantenere uno stretto raccordo tra i programmi provinciali relativi ai servizi per l'infanzia e gli stessi piani di attuazione della L. 285/97. L'impianto istituzionale omogeneo che caratterizza tale legge e la L.R. 1/2000 (ruolo di programmazione delle Province e stretta collaborazione con i Comuni) costituisce tra l'altro in questo senso un presupposto decisamente favorevole.

C. Gli interventi relativi all'art. 6 della L. 285/97

Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero

Nel quadro delle azioni di promozione del benessere di bambini e adolescenti, i servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, finalizzati alla promozione della crescita e dello sviluppo individuale e sociale, sul piano educativo e culturale, possono essere schematicamente ricondotti a tre tipologie di intervento:

- a) la realizzazione di spazi di aggregazione, tesi a favorire la socializzazione e lo sviluppo di interessi multimediali e multimediali, unitamente alle esperienze mirate a promuovere le potenzialità e la creatività individuali, in vari ambiti di espressione e attraverso modalità e strumenti molteplici;
- b) l'attuazione di servizi e attività in stretto collegamento con la realtà scolastica;
- c) le azioni mirate ad un inserimento attivo dei bambini

e dei ragazzi all'interno della comunità. Rientrano in particolare tra gli interventi di cui alla precedente lett. a) le attività di educazione artistica, artigianale, musicale, grafica, teatrale, con caratteristiche ludiche, di educazione al movimento e quelle relative all'utilizzo delle nuove tecnologie (quali, ad esempio, la creazione di siti internet), capaci di offrire contemporaneamente ai bambini e ai ragazzi, all'interno di spazi adeguati, strumenti e attività per sviluppare le proprie capacità personali, sia in situazioni di autonomia che di aggregazione sociale.

L'estensione di tali attività può realizzarsi anche nel periodo estivo, nel quale maggiore è la carenza di offerte ed opportunità educative a livello territoriale. Sulla base delle esperienze sviluppatesi nel corso del primo triennio di attuazione della L. 285/97, si sottolinea l'esigenza che gli interventi educativi di strada (quali, ad esempio, i ludobus, le postazioni informative mobili, ecc.) siano supportati da adeguati progetti sul piano pedagogico-culturale, in modo da garantirne una maggiore efficacia.

Per quanto riguarda in modo specifico gli interventi di cui alla precedente lett. b), a tale area di progettazione possono essere ricondotte:

- * le iniziative di prevenzione e di contrasto all'abbandono scolastico, attraverso azioni di orientamento scolastico, di sostegno e di incentivazione al successo formativo, di collegamento tra realtà scolastica e mondo del lavoro;

- * la promozione di forme di integrazione sociale e scolastica di minori in condizioni di difficoltà sul piano psico-fisico o socio-culturale, quali i minori disabili o i minori immigrati, ivi comprese le attività di educazione multiculturale.

Considerato che tali interventi di collegamento con la realtà scolastica sono previsti anche dalla legge regionale n. 10/99 sul diritto allo studio e dai relativi Programmi regionali di attuazione, si sottolinea la necessità, anche in questo caso, così come per i servizi per l'infanzia, di un'attenta valutazione e programmazione degli interventi stessi, per cogliere a pieno le opportunità offerte dai diversi provvedimenti regionali, al fine di evitare duplicazioni e consentire un produttivo utilizzo dei finanziamenti regionali.

Per quanto riguarda infine gli interventi di cui alla precedente lett. c), si situano in particolare all'interno di questa area progettuale le azioni finalizzate a:

- * una conoscenza della realtà del proprio territorio e delle opportunità che esso offre (sportelli informativi, centri di ascolto, informagiovani, iniziative mirate a promuovere la conoscenza dei propri diritti e doveri in quanto cittadini italiani ed europei, le iniziative di educazione alla legalità, sulle questioni ambientali, ecc.);

- * sollecitare e supportare forme di cittadinanza attiva da parte dei bambini e degli adolescenti (promozione della partecipazione, coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nella progettazione degli spazi e delle iniziative che li riguardano, sviluppo di forme di solidarietà tra coetanei, tra minori di diverse fasce

d'età e tra generazioni, ecc.).

D. Gli interventi relativi all'art. 7, della L. 285/97

Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Le finalità sottese agli interventi ricompresi in tale area progettuale, indicate agli artt. 3, lett. d) e 7 della L. 285/97, riguardano in modo specifico:

- la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori.

Tra gli interventi più significativi in tale area si segnalano in particolare:

- a) le azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rivolte sia alla comunità locale sia a chi è più a stretto contatto con i minori, in particolare modo i genitori, gli insegnanti, e chi si occupa di interventi sociali ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, anche al fine di promuovere la crescita di una cultura intorno a queste tematiche;
- b) le azioni finalizzate a rendere i contesti urbani luoghi più vivibili, ospitali e capaci di consentire una crescita armonica, attraverso una strategia che assuma le stesse città in tutte le loro dimensioni e mediante l'attuazione di progetti e iniziative specifiche sul piano educativo e culturale per rendere più fruibile l'ambiente naturale e urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) le azioni che prevedono la partecipazione dei bambini e dei ragazzi all'attuazione di interventi di progettazione e trasformazione urbanistica e delle aree verdi;
- d) la promozione di forme di consultazione e coinvolgimento dei ragazzi, affinché siano protagonisti dei propri diritti, quali, ad esempio, i consigli comunali dei ragazzi;
- e) le azioni di educazione ambientale.

Le azioni indicate da questo articolo sottolineano come sia indispensabile avere un'attenzione al contesto dell'ambiente urbano, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'espressione della socialità, della mobilità, delle relazioni (azioni legate al traffico, percorsi di collegamento fra luoghi d'incontro, spazi verdi, iniziative volte a favorire gli incontri tra generazioni e tra culture).

L'attivazione di tali progetti richiede altresì l'adozione di modalità di lavoro finalizzate a promuovere sia la partecipazione e il protagonismo dei bambini e dei ragazzi, sia percorsi operativi, interni alle amministrazioni, capaci di attivare forme di collaborazione intersettoriale su obiettivi comuni e avendo presenti inoltre gli interventi promossi dalle reti delle città (città sane, città sicure, città educative, agenda 21, ecc.). Alcune esperienze che possono avere entrambe le valenze soprariportate possono essere: i progetti di percorsi sicuri casa-scuola, la progettazione di aree verdi e di luoghi di incontro, progetti di coinvolgimento dell'infanzia alla vita istituzionale della città (consigli comunali aperti ai bambini, incontri di confronto con politici, tecnici ed esperti, consulte dell'infanzia), i laboratori di

educazione civica e sui diritti/doveri dell'infanzia; i progetti di adozione di spazi o edifici significativi da parte delle bambine e dei bambini.

Con la L.R. 40/99 Promozione delle città dei bambini e delle bambine, la Regione ha inteso rafforzare ulteriormente quanto previsto dalla L. 285/97 in questa specifica area di intervento, prevedendo altresì risorse finanziarie specifiche. In attuazione della legge regionale in data 28/9/2000 è stato inoltre sottoscritto un Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI e UPI dell'Emilia-Romagna e, in applicazione dello stesso Protocollo, con delibera della Giunta regionale del 28/11/00 n. 2144 è stata approvata una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro studi e formazione per gli Enti Locali Le mille città - Centro regionale delle città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza di Castel S. Pietro, quale strumento operativo. Per la realizzazione delle attività previste dalla citata convenzione risulta impegnata la somma complessiva di L. 150.000.000 (pari a Euro 77.468,53) per l'anno 2000.

Si richiamano di seguito gli obiettivi indicati all'interno della convenzione, in quanto ritenuti un utile riferimento nell'elaborazione dei piani territoriali di intervento:

- a) rafforzare la promozione di città sostenibili per i bambini e le bambine attraverso l'incremento e il coordinamento delle risorse destinate a contrastare il degrado ambientale e sociale, a valorizzare luoghi e spazi di gioco e di incontro per le persone, a promuovere percorsi di partecipazione diretta di giovani e giovanissimi alla discussione e alla decisione su temi di rilevante interesse per la loro vita di cittadini;
- b) promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli adolescenti e la loro crescita culturale e sociale, favorendone comportamenti di autonomia, di responsabilità, di partecipazione alla vita civile, anche attraverso atteggiamenti culturalmente attenti ai loro bisogni e in una strategia complessiva di sviluppo dei diritti umani, con particolare attenzione ai diritti dei più piccoli.

2.3 Indicazioni metodologiche

Sul piano metodologico nell'elaborazione dei piani territoriali occorrerà soprattutto:

- a) garantire coerenza rispetto agli interventi realizzati nel corso del primo triennio, non solo in un'ottica di continuità, ma sulla base di un'analisi accurata dei risultati, valutando quali degli interventi effettuati meritano di essere consolidati, ampliati, o modificati e quali invece possono considerarsi conclusi, perché hanno raggiunto il loro obiettivo, o perché si sono rivelati inefficaci;
- b) evitare nella predisposizione dei progetti che confluiscono nei piani territoriali una frammentazione delle iniziative e delle risorse, concependo gli stessi piani territoriali non come sommatoria di progetti di singoli Enti ed organizzazioni, quanto invece come sistema di elaborazioni, azioni e processi condivisi;
- c) assicurare modalità di lavoro concertate nella progettazione e nel monitoraggio degli interventi, tali da garantire un pieno utilizzo e un'implementazione di tutte le risorse presenti, in una logica di

collaborazione tra i soggetti e le professionalità, valorizzandone l'esperienza e le specificità;

d) garantire forme di raccordo tra progetti affini, promuovendo scambi e momenti di confronto sistematici all'interno di una dimensione territoriale progressivamente più ampia: interdistrettuale, provinciale, interprovinciale, in modo da consentire una maggiore qualificazione degli interventi, attraverso vari strumenti e modalità operative: un utilizzo comune di risorse professionali che operano nello stesso settore, lo sviluppo di ricerche in comune, la costruzione di percorsi formativi condivisi, la predisposizione congiunta di materiali e documentazioni. Un percorso di questo tipo acquista inoltre una particolare rilevanza anche in rapporto sia alla dimensione regionale che interregionale: nel primo caso consente infatti una maggiore omogeneità e qualità diffusa degli interventi, mentre, nel secondo caso, costituisce una modalità di lavoro propedeutica e più efficace in relazione agli scambi interregionali che si andranno a realizzare.

Le forme di collegamento individuate tra due o più progetti e le risorse destinate a realizzarli dovranno essere segnalate nei singoli piani provinciali interessati. Per quanto riguarda in particolare la Regione, si conferma l'impegno ad attuare tutte le indispensabili forme di raccordo tra le realtà provinciali, in modo da garantire anche in questa sede percorsi condivisi su tutte le attività necessarie ad una buona attuazione del Programma (confronto sulle esperienze, monitoraggio degli interventi, programmazione e monitoraggio delle iniziative di formazione, scambi interregionali, raccordo con il Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza di Firenze, restituzione verso le sedi di programmazione decentrate di tutti gli elementi relativi al quadro regionale complessivo). Da un punto di vista metodologico si ritiene importante infine segnalare le opportunità offerte dal Centro Nazionale di Firenze, soprattutto in relazione alle informazioni messe a disposizione dallo stesso Centro (le banche dati, i manuali di sostegno alla progettazione, i numerosi volumi monografici su varie tematiche), ritenute di grande utilità ai fini della programmazione e qualificazione degli interventi.

3. I SOGGETTI

L'art. 2 L. 285/97 indica i Comuni, i Comuni associati, le Province e le Comunità montane quali soggetti titolari degli interventi. Tali Enti agiscono sulla base di obiettivi condivisi e attraverso azioni concertate con gli altri attori pubblici e privati previsti dalla normativa, quali Aziende Sanitarie Locali, Provveditorati agli Studi o i competenti organi scolastici provinciali previsti dalla riforma, Centri per la Giustizia minorile, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (privato sociale, cooperative, volontariato). In sede di gruppo provinciale i Comuni interessati potranno concordare con la Provincia, di attribuire alla Provincia stessa la titolarità di progetti con caratteristiche sovradistrettuali o sovraprovinciali, con conseguente assegnazione dei finanziamenti. In quest'ultimo caso alla Provincia è

attribuita la funzione di capofila del progetto. Particolare attenzione, per ragioni evidenti, andrà prestata al rapporto col mondo della scuola, fin dalla fase di analisi dei bisogni e di individuazione delle azioni che prevedono un coinvolgimento di tale realtà, nonchè in rapporto alle nuove opportunità offerte dall'autonomia scolastica.

4. GLI AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

L'articolo 2 della Legge 285/97 affida alle Regioni il compito di individuare gli ambiti territoriali di riferimento per la predisposizione dei relativi piani. Come è noto, l'ambito territoriale di intervento delimita lo spazio entro il quale gli Enti locali dovranno procedere alla individuazione dei bisogni e delle priorità della loro azione, ed alla realizzazione concordata dei relativi interventi, tramite accordi di programma. Sulla base della positiva esperienza realizzata, sottolineata anche in premessa, si confermano le Province quali ambiti territoriali per la predisposizione dei piani territoriali di intervento nell'ambito degli accordi di programma.

5. LE RISORSE FINANZIARIE

5.1 La ripartizione delle risorse relative al Fondo nazionale per ambito territoriale

Il finanziamento della L. 285/97 è iscritto annualmente nel bilancio dello Stato e sarà erogato annualmente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni riservatari con specifico decreto ministeriale, nel quale vengono definiti le modalità e i criteri di riparto delle risorse finanziarie a livello nazionale. Nell'ambito del presente Programma e dei piani territoriali relativi al triennio 2000-2002, i finanziamenti assegnati alla Regione Emilia-Romagna per l'attuazione dei piani territoriali di intervento verranno di conseguenza erogati annualmente agli Enti locali. La quota complessiva destinata alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000, a seguito della suddivisione del Fondo nazionale ammonta a Lire 10.022.179.000 (pari a 5.176.023,49 EURO). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, la Regione riserverà il 4% del suddetto budget pari a L. 400.887.160 (pari a 207.040,94 EURO) per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, con ciò diminuendo la quota destinata a tali interventi rispetto al triennio 1997-99 a favore degli Enti locali. Come unico criterio di ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti territoriali è stato adottato quello della popolazione in età 0-17 anni residente in ogni territorio provinciale (escluso quello del Comune di Bologna), in considerazione della scarsa significatività di correttivi determinati da altri criteri compensativi, a fronte di particolari situazioni territoriali (montagna, basso ferrarese, ecc.).

5.2 Le risorse regionali ad integrazione del Fondo Nazionale Piuttosto che prevedere risorse specifiche aggiuntive, la scelta operata dalla Regione è stata quella di supportare, attraverso vari provvedimenti e corrispondenti risorse finanziarie, l'insieme degli interventi rivolti alla popolazione in età 0-18 anni, alle famiglie, nonchè alle donne con figli in condizioni di difficoltà e, più in generale al processo avviatosi con l'attuazione della L. 285/97. Ciò emerge da quanto

richiamato in precedenza (Cfr. i punti relativi agli obiettivi e alle aree progettuali e da quanto riportato nell'allegata Tabella D). Un'annotazione specifica va fatta per quanto riguarda la L.R. 40/99 Promozione delle città dei bambini e delle bambine, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha inteso espressamente rafforzare quanto previsto all'art. 7 della L. 285/97, sia per quanto attiene alle finalità degli interventi sia in rapporto ai progetti e alle iniziative da attuare per il loro raggiungimento. A tal fine si ritiene opportuno integrare la quota di competenza regionale del Fondo nazionale di cui all'art. 1 della L. 285/1997 attribuita alla Regione per il finanziamento dei piani di intervento territoriali, con risorse regionali a valere sulla citata L.R. 40/1999, art. 4, comma 3, da quantificare con successivo atto della Giunta regionale, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie di cui sarà dotato l'apposito capitolo in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. L'art. 4 della L.R. 40/99 prevede che per gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, e del comma 2 dell'art. 2, il contributo regionale a favore dei Comuni non possa superare il 50% delle spese considerate ammissibili. Pertanto i finanziamenti provenienti dalla legge stessa potranno coprire esclusivamente tale importo.

5.3 La corresponsabilità finanziaria degli Enti locali
Al fine di promuovere una corresponsabilità da parte degli Enti locali - politica, prima ancora che finanziaria - si ritiene importante stabilire una quota minima a carico del sistema delle Autonomie locali, stabilita in una percentuale pari al 20% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi (Cfr. anche successivo punto 6.2 e Tabella C).

6. PIANI TERRITORIALI, ACCORDI DI PROGRAMMA E PROGETTI ESECUTIVI

L'art. 2 della legge 285/97 prevede che gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale individuato dalla Regione approvino, mediante accordi di programma con i soggetti pubblici di cui al comma 2 dello stesso articolo, i piani territoriali di intervento triennali, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico, indicando in esso la copertura finanziaria della spesa prevista.

6.1 Piani territoriali di intervento e accordi di programma I piani territoriali di intervento provinciali costituiscono il livello intermedio della programmazione, situandosi tra la programmazione regionale, di cui al presente atto, e quella locale, rappresentata dai singoli progetti esecutivi (e dalle azioni in essi contenute). Da parte degli Enti locali a norma del 5° comma, art. 1, Legge 328/2000 deve essere assicurata la partecipazione alla progettazione ed alla realizzazione concertata dei Piani territoriali, delle ONLUS, delle Cooperative sociali, del Volontariato, associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di Patronato ed altri soggetti privati. Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli enti pubblici partecipanti agli accordi di programma e i soggetti privati in essi coinvolti saranno stipulate attraverso apposite convenzioni, delle quali sarà dato atto in ciascun accordo. Per l'approvazione del piano da parte degli Enti la Legge impone il ricorso

all'istituto dell'accordo di programma, come definito all'articolo 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali n. 267/00, cui devono partecipare, oltre agli Enti locali, gli altri enti pubblici interessati indicati al precedente punto 3 (Provveditorati agli studi o i competenti organi scolastici provinciali previsti dalla riforma, le Aziende sanitarie locali e il Centro per la giustizia minorile).

I piani provinciali, di durata triennale, verranno approvati, per la parte relativa ai progetti immediatamente attuabili indicati per l'anno 2000, con la possibilità di presentare modifiche ed integrazioni negli anni successivi, a seguito della verifica dei progetti medesimi. Negli accordi di programma deve essere fissato un termine entro il quale dare avvio alla realizzazione degli interventi indicati all'interno di ogni progetto. Contestualmente - qualora, per varie ragioni, non potessero essere avviati tutti gli interventi entro il termine indicato - è importante prevedere che il Comune capofila, insieme ai soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto, possa destinare le risorse non utilizzate per altri interventi all'interno del progetto medesimo. Nei piani provinciali dovrà altresì essere dato atto della destinazione delle risorse regionali relative all'attuazione della L.R. 40/99 nel quadro degli interventi previsti all'art. 7 della legge 285/97. Una volta perfezionati, i piani territoriali di intervento dovranno essere trasmessi alla Regione - Servizio politiche familiari, infanzia e l'adolescenza, entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente Programma per l'adozione, da parte della Giunta regionale, della successiva delibera di approvazione dei finanziamenti (entro i successivi 60 giorni).

6.2 Progetti esecutivi

I piani territoriali di intervento saranno composti di progetti esecutivi, così denominati dalla Legge 285/97, al fine di garantirne l'immediata attuazione. Per evitare la parcellizzazione degli interventi, si stabilisce che il livello di riferimento territoriale per attivare i progetti esecutivi possa essere rappresentato: dal distretto sanitario; dalla comunità montana; dalla associazione di Comuni, a condizione, in quest'ultimo caso, che il bacino territoriale di riferimento comprenda una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti; per i Comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti il limite minimo è elevato a 50.000 abitanti; dalla Provincia per i progetti con le caratteristiche indicate al punto 3. I progetti potranno essere annuali, biennali o triennali con indicazione della quota relativa ad ogni anno di riferimento. In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse aggiuntive messe a disposizione dagli Enti locali, che non potranno essere inferiori al 20% della spesa totale.

6.3 Spese ammissibili

Agli effetti dell'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti di cui alla L. 285/97 e alla L.R. 40/99, sono considerate ammissibili le spese per interventi relativi ad attività migliorative o aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, tali da prevedere esplicitamente

azioni di consolidamento e sviluppo dei servizi e delle attività, in termini qualitativi e organizzativi, nonché gli interventi aggiuntivi rispetto a quanto già esiste e le azioni innovative. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti, nonché le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto di immobili.

6.4 Erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti regionali saranno erogati a Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Comuni o Province, indicati come capofila dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali provinciali, secondo le modalità riportate nella deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle risorse.

6.5 Ruolo delle Province

In conformità con lo spirito della normativa vigente in materia di autonomie locali e di numerose leggi di settore approvate recentemente, l'esperienza attuata nel corso del primo triennio di attuazione della L. 285/97 ha posto in evidenza il ruolo centrale della Provincia, come ente intermedio di programmazione, di promozione, di coordinamento e monitoraggio delle iniziative locali. Si ritiene utile in proposito richiamare le attività attribuite alle Amministrazioni Provinciali, così come indicate di seguito:

- promuovere e assicurare, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la raccolta delle informazioni e dei dati relativi ai servizi e alle attività a favore di minori presenti sul territorio, in una logica di analisi dei bisogni e delle risorse offerte dai vari soggetti, pubblici e privati;
- assicurare il necessario coordinamento delle iniziative adottate sul proprio territorio, attraverso la costituzione e la valorizzazione del gruppo provinciale di coordinamento rappresentativo delle realtà istituzionali e dei soggetti privati e delle esperienze più significative, mantenendo nel contempo le necessarie forme di raccordo con le altre realtà provinciali (in particolare nel caso di progetti a valenza sovraprovinciale) e con il competente Assessorato regionale, tramite un proprio rappresentante;
- promuovere l'accordo di programma sul proprio territorio, coordinandone le procedure e predisporre, in collaborazione con gli Enti interessati, il piano provinciale di intervento a carattere triennale da sottoporre agli enti aderenti all'accordo di programma;
- verificare l'attuazione dei progetti e degli interventi previsti dal piano, attraverso un'azione di monitoraggio e di valutazione periodica, al fine di consentire un'analisi sull'efficacia delle azioni intraprese, i loro effetti sui contesti, i servizi e le esperienze in corso, in una logica di evoluzione permanente;
- collaborare con la Regione per la realizzazione di: interventi progettuali a carattere sovraprovinciale; l'attuazione degli interventi formativi - sia di carattere nazionale, promossi dal Centro sull'infanzia e l'adolescenza di Firenze, sia a carattere regionale - per quanto riguarda, in particolare, l'attuazione della

L. 285/97 e, più in generale, i provvedimenti relativi ai minori.

7. PROCEDURE E TEMPI DI ATTUAZIONE

Al solo scopo di riassumerle schematicamente, vengono di seguito richiamate in modo sintetico le procedure previste per la predisposizione dei piani territoriali, le fasi essenziali del procedimento e i tempi previsti, anche in rapporto a quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 11/9/97 e riconfermato in sede di coordinamento interregionale:

- * la Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di intervento entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione della quota delle risorse nazionali ad essa attribuite;
- * la Provincia: il Presidente convoca la conferenza di cui al comma 3 dell'art. 34 del testo unico 267/00;
- * gli Enti locali: stipulano tra loro e con gli altri soggetti pubblici richiamati all'art. 2 della L. 285/97 l'accordo di programma per l'adozione dei piani territoriali di intervento (composti dai progetti esecutivi, comprendenti le singole azioni), approvando quindi le convenzioni con i soggetti privati;
- * la Provincia: invia alla Regione il piano territoriale di intervento, adottato con l'accordo di programma mediante decreto del Presidente, entro quattro mesi dalla data di approvazione della delibera di Programma regionale da parte del Consiglio regionale;
- * la Regione: con delibera della Giunta regionale, ed entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi, approva i piani territoriali di intervento e provvede alla ripartizione definitiva delle risorse, alla relativa assegnazione tenuto conto delle eventuali risorse regionali aggiuntive, all'assunzione, ai fini dell'economicità del procedimento, dei relativi impegni di spesa, all'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali beneficiari nonché delle modalità di rendicontazione della spesa stessa;
- * la Provincia: avvia la fase di monitoraggio e valutazione sull'attuazione dei piani territoriali di intervento.

**** PER TABELLE A), B) e C) VEDERE SUPPORTO CARTACEO ****

TABELLA D)

PRINCIPALI NORME E PROVVEDIMENTI A FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE, EMANATI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE NELL'ULTIMO TRIENNIO

1. Norme e provvedimenti nazionali

* D.P.R. 13/06/00 Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000-2001. In esso vengono delineati gli obiettivi e le azioni prioritarie finalizzate al miglioramento delle condizioni dei bambini e degli adolescenti sul territorio nazionale e indicati gli impegni da assumersi attraverso una collaborazione tra tutti i Ministeri interessati e tra istituzioni e società civile

organizzata.

* Legge 31/12/98, n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri e D.P.R. 01/12/99, n. 492 Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 dove vengono indicati gli organismi, i servizi e le procedure per la realizzazione dell'adozione internazionale.

* Legge 21/05/98, n. 162 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave .

* D.L. 25/07/98, n.286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e regolamento attuativo di cui al D.P.R. 31/08/99, n. 394, nel quale vengono date disposizioni in relazione al diritto all'unità familiare e la tutela dei minori.

* Legge 03/08/98 n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù . In linea con la legge 66/96 Norme contro la violenza sessuale sottolinea la necessità di fronteggiare sempre più adeguatamente tali fenomeni e indica gli strumenti per farlo.

* Legge 18/02/99, n. 45 Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze .In essa si richiama la necessità di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

* Legge 08/03/2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città , nella quale si prevedono, tra l'altro, vari interventi finalizzati ad armonizzare i tempi di vita e di lavoro delle persone e si prevedono forme di sostegno nella cura dei figli, anche attraverso un ampliamento dei congedi parentali e una maggiore flessibilità nel loro utilizzo.

* Programma di azione del Governo per le politiche dell'handicap 2000-2003.

* Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.

* D.M. 24/04/2000 Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 .

* Legge 08/11/00 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali .

2. Norme e provvedimenti regionali

2.1 Sviluppo e qualificazione del sistema educativo e scolastico

* Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia . Con essa, abrogando le norme precedenti si ridefinisce il quadro normativo sui nidi di infanzia e su servizi integrativi ai nidi; si promuove un sistema integrato di servizi pubblici e privati per i bambini da 0 a 3 anni

in una logica di sviluppo e di flessibilità degli interventi, adeguandoli ai nuovi bisogni sociali e alle esigenze differenziate delle famiglie.

* Deliberazione del Consiglio regionale n. 1390 del 28/02/00 Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1
Con tale provvedimento vengono indicati i requisiti che tutti i servizi pubblici e privati devono possedere per poter funzionare e, in seguito, essere accreditati.

* Deliberazione del Consiglio regionale n. 1417 del 29/02/00 Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-6 anni. Linee di indirizzo e criteri generali in programmazione per l'anno 2000 .

* Legge regionale 25/05/99 n. 10 Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato . In tale legge sono previsti, tra l'altro, anche interventi analoghi a quelli indicati nella L. 285/97, in particolare per quanto riguarda l'offerta di servizi e di attività a carattere educativo e ricreativo in orario non scolastico, destinati a soggetti in età compresa fra 0 e 18 anni, ricercando il collegamento con la formazione professionale, nonché la collaborazione delle famiglie e dell'associazionismo.

* Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1252 del 22/09/99, relativa al programma degli interventi con cui la Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione del sistema scolastico integrato, con una forte attenzione all'intreccio tra istruzione e formazione, tra scuola e territorio.

2.2. Minori in condizioni di disagio e difficoltà

* Legge regionale 21 agosto 1997, n. 29, Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili .

* Deliberazione del Consiglio regionale 10/12/97 n. 777
Indirizzi per la definizione delle tipologie di intervento sociale a favore dei minori in relazione alle funzioni di carattere socio-assistenziale . Con tale atto si è voluto offrire un quadro organico, omogeneo e condiviso delle tipologie di intervento sociale che riguardano i minori, specificandone le caratteristiche e definendo le competenze dei diversi attori e le relazioni tra essi.

* Deliberazione del Consiglio Regionale 778/97
Protocollo di intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Emilia Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà . Prevede lo sviluppo di azioni per garantire la continuità e la congruità degli interventi di recupero dei minori imputati di reato, la formazione comune tra operatori dei servizi territoriali e del Ministero di Grazia e Giustizia, il potenziamento della rete di accoglienza, anche in rapporto a minori provenienti da altri contesti culturali, interventi per la scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale, per la formazione professionale e l'avviamento al lavoro e interventi culturali ricreativi e sportivi.

* Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1294/99
Linee di indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori Anche in applicazione della legge 66/96, la delibera definisce le linee di indirizzo sulle competenze dei vari soggetti istituzionali interessati, sui rapporti di collaborazione tra di essi, sui compiti di tutela e protezione del minore vittima di abuso, sulle modalità organizzative dei servizi e sulla formazione degli operatori coinvolti; in particolare individua i complessi compiti a carico dei servizi e sottolinea la necessità del lavoro interdisciplinare che accomuni i servizi sociali e sanitari interessati, la Magistratura ordinaria e minorile. Tra l'altro si accenna alla introduzione della figura del curatore speciale quale promotore, in caso di conflitto di interessi tra minore abusato e genitori non protettivi, di una tempestiva difesa legale del bambino sin dall'inizio delle indagini preliminari.

* Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1378/00
Direttiva regionale in materia di affidamento familiare . A partire dall'affermazione di una cultura dell'affidamento familiare, che occorre diffondere, la direttiva definisce gli indirizzi per la qualificazione e lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale di tale intervento, ridefinendone le modalità di attuazione anche in termini organizzativi ed operativi, promuovendo inoltre la realizzazione di una forte integrazione tra istituzioni, servizi, enti e associazioni interessate all'affido, e la realizzazione di un monitoraggio dell'esperienza.

* Deliberazione della Giunta regionale 01/03/00 n. 564
Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/98 n. 34 che definisce i requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere generale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

* Deliberazione della Giunta regionale n. 1040/00
Criteri e modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 10 della L.R. 21/08/97, n. 29. Interventi per la permanenza nella propria abitazione. Proroga atto deliberativo 27/08/98, n. 1235.

* Deliberazione del Consiglio regionale 26/07/00 n. 44
L.R. 2/85 Programma degli interventi e criteri di ripartizione del Fondo regionale per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali per l'anno 2000 .

2.3 Interventi a sostegno delle famiglie e delle donne con figli in condizioni di difficoltà

Vengono indicati di seguito i principali provvedimenti che riguardano in modo esplicito interventi di sostegno alle famiglie, anche se è evidente, che proprio per l'impossibilità di separare i bambini e gli adolescenti dai loro genitori, il tema del sostegno alle competenze genitoriali attraversa tutti i provvedimenti indicati in precedenza e quelli riportati di seguito.

* Deliberazione del Consiglio regionale n. 45 del 26/07/00 Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per lo sviluppo e la qualificazione dei Centri per le famiglie. Anno 2000. Artt.11 e 12 L.R.27/89 . In essa si sostiene lo sviluppo dei Centri

per le Famiglie, attraverso il consolidamento e la qualificazione dei 9 Centri già esistenti e promuovendo la realizzazione di altri 5 Centri, garantendone così la presenza in tutti i Comuni con popolazione pari o superiore ai 50.000 abitanti. Dalle delibere annuali e dai documenti allegati ad esse si desume la molteplicità degli interventi svolti in queste sedi e l'evoluzione di tali esperienze.

* Deliberazione della Giunta regionale n. 485/99 relativa all'approvazione dello schema di convenzione triennale con la Banca popolare etica di Padova e con i Comuni capoluogo di provincia e Cesena per l'erogazione di prestiti sull'onore, previsti dalla L.R. 27/89 e circolare n. 11551/ass del 12/3/1999 relativa alle linee di indirizzo per la promozione e la gestione degli stessi prestiti.

* deliberazione del Consiglio regionale n. 44/00 relativa alla L.R. 2/85, per quanto attiene in modo specifico ai progetti ed alle azioni relative all'ambito Donne in condizioni di grave difficoltà, che prevede: un completamento e qualificazione della rete delle Case e Centri di accoglienza/consulenza/ospitalità a sostegno di donne anche con figli minorenni, vittime di violenza e interventi a sostegno delle scelte di autonomia delle donne vittime di violenza. Tali azioni sono sostenute dal Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Anci e Upi e le associazioni impegnate sul tema della violenza contro le donne.

2.4 Promozione dei diritti e delle città dei bambini e delle bambine

* Legge regionale n. 40/99 Promozione delle città dei bambini e delle bambine. La legge recepisce e rafforza le finalità degli interventi indicati all'art.7 della legge 285/97; promuove in particolare la realizzazione di città sostenibili per i bambini e le bambine attraverso l'incremento e il coordinamento delle risorse destinate a contrastare il degrado ambientale e sociale, valorizza luoghi e spazi di gioco e di incontro con le persone, promuove percorsi di partecipazione diretta di giovani e giovanissimi alla discussione e alla decisione su temi di rilevante interesse per la loro vita di cittadini.

* Deliberazione della Giunta regionale 28/11/00, n. 2144 Attuazione della L.R. 28/12/99, n. 40 Promozione delle città dei bambini e delle bambine. Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro Studi e formazione per gli enti locali Le mille città - Centro Regionale delle città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (C.A.M.IN.A).

2.5 Promozione e tutela della salute dei minori

* Piano sanitario 1999-2001 della Regione Emilia-Romagna che comprende la promozione della salute nell'infanzia e nell'età evolutiva.

2.6 Cittadini immigrati da paesi extra-comunitari

* Deliberazione del Consiglio regionale n. 1379/2000 Linee guida del II Programma delle attività a favore degli immigrati previste dal D.Lgs 286/98. Tra le varie azioni indicate, sono previsti anche interventi specifici per facilitare i processi di integrazione dei minori e delle famiglie immigrate, tramite l'erogazione di contributi a sostegno di progetti ed iniziative concertate a livello locale.

Tabella E)

Interventi indicati nei piani territoriali di attuazione della L. 285/97 nel corso del Primo Programma regionale 1997-1999 in rapporto alle diverse aree di progettazione Totale progetti presentati per l'intero territorio regionale:

- n. 42 progetti, ognuno dei quali articolato in azioni/interventi, per un totale di 280 interventi, con le caratteristiche indicate nello schema seguente in rapporto alle diverse aree progettuali (artt. 4, 5, 6 e 7 della L. 285/97).

Articoli di riferimento L. 285/97	Numero interventi	Percentuale sul totale
art.4	98	35%
art.5	56	20%
art.6	80	29%
art.7	46	16%

Come emerge dallo schema, gli interventi si sono quindi concentrati prevalentemente nelle aree progettuali previste dagli articoli 4 e 6, e in particolare dall'art. 4, anche in considerazione della vastità e complessità delle azioni in esso indicate. Per quanto riguarda l'art. 7 va considerato che si è trattato di un ambito di intervento nuovo, nel quale non esistono ancora esperienze consolidate, mentre sull'art. 5 hanno certamente influito le esigenze determinate dalla necessità di sviluppare ulteriormente i servizi per i bambini in età 0-3 anni. Con la nuova legge regionale n. 1/2000, e i relativi programmi attuativi si è già avviato un percorso innovativo per potenziare l'offerta di tali servizi.

* * * *

GR/dn

--- End of Document ---

Nuova Quer	Lista Abbrev	HomePage	D:\Icaro	391	2	0	1
			1	2096	ShortList		